

**ENTI NON COMMERCIALI**

---

***L'iscrivibilità dei compensi sportivi nel libro unico del lavoro***

di Guido Martinelli

Le **Direzioni Territoriali del Lavoro**, nel corso della propria attività ispettiva, hanno, fino ad oggi, ritenuto di dover procedere all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione **commmando la c.d. "maxi sanzione per lavoro nero" in caso di riqualificazione dei rapporti di istruttori inquadrati come "sportivi dilettanti"** e per i quali non si era provveduto alla comunicazione al **Centro per l'Impiego** e all'iscrizione nel **Libro Unico del Lavoro**.

Già con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva chiarito che dovevano ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato solo **"le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"**. La portata di tale disposizione è stata, poi, ulteriormente chiarita dal Dicastero del Lavoro con l'**interpello n. 22/10**.

Rispondendo ad un'istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in riferimento all'iscrivibilità o meno nel Libro Unico del Lavoro ed alla comunicazione al Centro per l'impiego dei rapporti in ambito sportivo dilettantistico, il Ministero ha affermato che *"i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale"*, ed ha concluso la disamina attestando che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego"*. Nel citato interpello la Direzione Ministeriale si è, però, sforzata di chiarire anche la propria precedente nota del 14/02/2007 esplicitando che intendeva riferirsi alle *"collaborazioni individuate e disciplinate dall'art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I."*.

Pare giusto affermare, quindi, in contrapposizione alla prassi invalsa, che i rapporti per **"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"** non rientrano tra le fattispecie per cui vige l'obbligo di comunicazione.

Nell'art. 90 L. 289/2002, infatti, non si fa mai espressa menzione delle c.d. **prestazioni sportive dilettantistiche**, per cui viene solo disposto l'innalzamento ad € 7.500 della soglia "neutra fiscalmente" ma si introducono i **"rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni"**.

*sportive dilettantistiche*" cui viene esteso il medesimo trattamento fiscale già riservato alle prestazioni sportive.

**L'art. 90, comma 3, L. 289/2002 dispone, infatti, che all'art. 81 (oggi 67), comma 1, lett. m) venga aggiunta anche la c.d. "co.co.co. amministrativo-gestionale". L'unico riferimento alle "collaborazioni" all'interno dell'art. 90 è, dunque, quello appena richiamato.**

Tale tesi è stata inconfondibilmente sposata anche dagli stessi organi del Ministero del Lavoro. Si citano, a titolo d'esempio, il **provvedimento n. 42 del 15/09/2011** del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro del Veneto che, in accoglimento del ricorso presentato da un'associazione sportiva dilettantistica, ha affermato che "*si tratterebbe di prestazioni non soggette agli obblighi di iscrizione delle scritture obbligatorie o di comunicazione al Centro per l'Impiego* (prevista solo per i contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. 289/2002, vale a dire le co.co.co. di natura amministrativo-gestionale)"; più recentemente, poi, anche la DTL di Ferrara con ordinanza di archiviazione del 1/07/2015 ha aderito esplicitamente a detta prospettazione.

Del resto, anche con riferimento al Libro Unico del Lavoro (LUL) il Ministero si era espresso in maniera analoga. Nel **Vademecum Sez. B, risposta n. 24** sotto la voce "Soggetti da iscrivere nel Libro Unico e contenuti delle registrazioni" veniva proposto il seguente caso con relativa risposta: i **collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche** con compenso annuo fino a 7.500 euro vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro? La secca risposta ministeriale è: **no**. Si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l'esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione.

**Non riteniamo che sul punto sia necessario aggiungere altro se non che sia chiaro che il legislatore, riconoscendo la specificità del settore sportivo, ha individuato una categoria di soggetti e di rapporti che, non rivestendo i caratteri propri della subordinazione né dell'autonomia, non soggiacciono agli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali né a qualunque altro onere previsto per i rapporti di lavoro.** E tale specificità è stata da ultimo ribadita anche nell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (attuativo del c.d. *Jobs Act*) che ha esonerato dall'ambito di applicazione della disciplina presuntiva del lavoro subordinato "*le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*".